

# **COMUNE DI SINALUNGA**

PROVINCIA DI SIENA

AREA “FUNZIONE TECNICA”

*U.O.A. : AMBIENTE*

## ***REGOLAMENTO DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA***

# INDICE

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - <i>Oggetto del regolamento</i> .....	pag. 3
Articolo 2 - <i>Definizioni, normativa di riferimento e tabelle allegate</i> .....	pag. 3
Articolo 3 - <i>Autorizzazione allo scarico</i> .....	pag. 5
Articolo 4 - <i>Presentazione della domanda, oneri di procedibilità e d'istruttoria</i> .....	pag. 5
Articolo 5 - <i>Durata del procedimento</i> .....	pag. 6

## TITOLO II NUOVI SCARICHI

Articolo 6 - <i>Contenuto della domanda</i> .....	pag. 7
Articolo 7 - <i>Istruttoria</i> .....	pag. 9

## TITOLO III NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI

Articolo 8 - <i>Scarichi esistenti non conformi al DPGR 46/R/2008</i> .....	pag. 10
Articolo 9 - <i>Contenuto delle domande</i> .....	pag. 11
Articolo 10 - <i>Istruttoria</i> .....	pag. 11

## TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Articolo 11 - <i>Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche</i> .....	pag. 12
---	---------

## TITOLO V DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 12 - <i>Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione</i> .....	pag. 13
Articolo 13 - <i>Modifiche dell'autorizzazione</i> .....	pag. 13

## TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 14 - <i>Efficacia</i> .....	pag. 14
Articolo 15 - <i>Controlli</i> .....	pag. 14
Articolo 16 - <i>Sanzioni</i> .....	pag. 14
Articolo 17 - <i>Divieti</i> .....	pag. 15
Articolo 18 - <i>Entrata in vigore</i> .....	pag. 15

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1

#### *Oggetto del regolamento*

- a) Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate a domestiche, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come individuate nella Legge della R.T. del 31 maggio 2006, n. 20, nel decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46. in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura.
- b) Sono aree non servite da pubblica fognatura ai sensi del presente regolamento quelle nelle quali non sono presenti impianti di collegamento e/o tubature fognarie in un raggio di 50 m, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

### Articolo 2

#### *Definizioni, normativa di riferimento e tabelle allegate.*

- a) Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, nel decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46.
- b) Per **autorizzazione** s'intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.
- c) Con il termine **decreto** s'intende il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
- d) Con il termine **legge regionale** s'intende la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.
- e) Con il termine **regolamento regionale** s'intende il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46.
- f) Con il termine **scarico in acque superficiali** s'intende lo scarico dei corsi d'acqua definito con propri atti e provvedimenti della Regione Toscana ed individuati nella cartografia regionale CTR 1:10.000 con meno di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
- g) Con il termine **scarico sul suolo** s'intende lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio o nei corsi d'acqua anche classificati dalla regione ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
- h) Con il termine **scarico nel suolo interrato** s'intende lo scarico nello strato superficiale del terreno tramite sub-irrigazione.

- i) Con il termine ***abitante equivalente*** si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD<sub>5</sub>) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerarsi equiparabile una richiesta chimica di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno. Per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti (AE) si come segue:
- i.1. **1 AE** ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione;
  - i.2. **1 AE** ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
  - i.3. **1 AE** ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
  - i.4. **1 AE** ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
  - i.5. **1 AE** ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
  - i.6. **1 AE** ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
  - i.7. **4 AE** ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.
- j) Per ***scarichi che non recapitano in pubblica fognatura*** si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato.
- k) Per ***acque di scarico*** si intendono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- l) Per ***acque reflue domestiche*** si intendono acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, oli, residui alimentari o sostanze similari nell'ambito domestico.
- m) Per ***acque reflue industriali*** si intendono acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- n) Per ***acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche*** per acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7, lettera a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06; il regolamento regionale 46/R del 08/09/2008 ha definito nell'allegato 2 le categorie produttive assimilate a domestiche.

### **Articolo 3**

#### ***Autorizzazione allo scarico***

- a) Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del *decreto*, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio Ambiente del Comune.
- b) Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti d'ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.
- c) Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili dello stesso.
- d) La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
  - d.1. per le imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
  - d.2. per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso o all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
- e) Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
- f) E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni. Tale comunicazione deve essere fatta dal vecchio titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 30 gg. dal subentro e sottoscritta anche dal subentrante.
- g) In tal caso, il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede il diritto è tenuto a trasmettere al cessionario, copia dell'autorizzazione allo scarico: il cessionario è tenuto ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

### **Articolo 4**

#### ***Presentazione della domanda, oneri di procedibilità e d'istruttoria***

- a) La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Ambiente del Comune di Sinalunga. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda. Qualora fossero più soggetti responsabili del medesimo scarico la domanda deve essere effettuata e firmata da tutti.
- b) La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, è pari a €. 50,00. Detta somma deve essere versata con una delle seguenti modalità:
  - Versamento presso lo sportello del Servizio Tesoreria Comunale presso Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Sinalunga – Piazza Garibaldi;

- Versamento con bollettino postale sul ccp 110536 intestato a Comune di Sinalunga – Servizio Tesoreria (*Causale: rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche*).

Tale importo sarà aggiornato ogni 3 anni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

- c) Ulteriori somme previste per la copertura delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni saranno stabilite dal soggetto tecnico che le dispone in relazione al tipo di trattamento adottato, al tipo di recettore e al sistema di raccolta e allontanamento utilizzato. Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla remissione dei pareri e dall'effettuazione di accertamenti tecnici da parte dell'A.R.P.A.T. o dell'Azienda USL , si fa riferimento ai relativi Tariffario approvati dall'Organo Regionale;
- d) Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Regolamento. Il Comune o gli altri soggetti che partecipano alle procedure istruttorie verificano l'effettuazione dei pagamenti prima del rilascio delle autorizzazioni.
- e) La rinuncia all'autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate ai sensi dei commi precedenti e alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso mancato rilascio dell'autorizzazione o rinuncia da parte del richiedente.
- f) Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 abitanti equivalenti (AE), soggetti pertanto a parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.), dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

## **Articolo 5**

### ***Durata del procedimento***

- a) Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro 60 gg. (sessanta giorni) da tale data.
- b) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.
- c) I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
- d) Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 60 gg. (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in

assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

## TITOLO II - NUOVI SCARICHI

### Articolo 6

#### *Contenuto della domanda*

- a) La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico, inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, deve essere presentata all'Ufficio Ambiente prima dell'attivazione dello scarico.
- b) In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti. La domanda di autorizzazione allo scarico, completa degli elaborati di cui ai commi successivi, è presentata in duplice copia, di cui una in bollo di legge.
- c) Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE è invece necessaria una ulteriore copia oltre quelle richieste al comma precedente, che sarà inviata dal responsabile del procedimento all'A.R.P.A.T. per il parere di competenza.
- d) Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di spese di istruttoria di cui all'articolo 4 e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, del versamento dei diritti risultanti dal tariffario A.R.P.A.T.
- e) Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, i richiedenti devono indicare:
  - e.1.1. i propri dati anagrafici e di residenza
  - e.1.2. l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione
  - e.1.3. del medesimo
  - e.1.4. la quantità stimata di acque reflue in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
  - e.1.5. il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
  - e.1.6. il corpo recettore dello scarico
  - e.1.7. il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
- f) Alla domanda devono essere allegati degli elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.
- g) Gli elaborati grafici devono contenere una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, l'indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore con esatta indicazione del punto di scarico.

- h)** La relazione tecnica deve fornire: una descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica, una descrizione dell'impianto di trattamento e smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi, completo dei flussi, dimensionamento in AE, portate da trattare, abbattimento previsto per i vari inquinanti, per subirrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi, le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso e di manutenzione; deve inoltre fornire la descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo. Nel caso di scarico di acque reflue assimilate la relazione dovrà essere integrata con la tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico, le materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni, origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti.
- i)** Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che preveda la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino anche le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche. La relazione idrogeologica dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
- i.1. Inquadramento territoriale con particolare attenzione:
- i.1.1. ai drenaggi superficiali, corsi d'acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, cisterne);
- i.1.2. al rispetto di quanto previsto all'art. 94 del D.Lgs. 152/06, relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le distanze da pozzi o prese di acqua per uso potabile o altri usi, nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili;
- i.2. Inquadramento idrogeologico con livello della falda, suo andamento nel tempo e sua vulnerabilità;
- i.3. Conclusioni con indicazione della fattibilità dell'intervento e dimensionamento massimo dell'impianto adottabile in funzione delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno e tenuto conto di eventuali stati di pericolosità geomorfologia e idraulica.



## Articolo 7 *Istruttoria*

- a) Per gli scarichi con potenzialità inferiore a **100 AE** il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento, nel Decreto, nella Legge Regionale e nel Regolamento Regionale.
- b) Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato 3 del regolamento regionale, ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è raccomandato, rimanendo comunque confermato anche per questo impianto le altre disposizioni del regolamento regionale.
- c) Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'A.R.P.A.T. con oneri a carico del richiedente.
- d) Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE e comunque non inferiore a 50 AE, su espressa indicazione motivata da parte del Responsabile del Procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'A.R.P.A.T. per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
- e) Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti A.R.P.A.T. e se necessaria, la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
- f) Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
- g) Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
- h) Lo scarico delle acque meteoriche **AMPP** (acque meteoriche prima pioggia) assimilate a **AMDNC** (acque meteoriche dilavanti non contaminate) e/o le stesse **AMDNC** non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici e assimilati, le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo quali fossi campestri, canalizzazioni acque bianche, etc. Si intende per **AMDNC** le acque meteoriche dilavanti derivanti da attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare rischio di trascinarsi di sostanze pericolose e di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Si intende per **AMPP** assimilate a **AMDNC** le acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla

rete di drenaggio, che non siano entrate in contatto con altre acque piovane e derivino:

- h.1. esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgono le attività individuate al Regolamento di cui all'art. 13 della L.R. 20 del 31/05/2006 derivanti da attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
  - h.2. da altre superfici impermeabili, diverse di cui alla precedente lettera "h.1", di stabilimenti che non svolgono le attività individuate al Regolamento di cui all'art. 13 della L.R. 20 del 31/05/2006 derivanti da attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
- i) Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnico allegata alla domanda.

### **TITOLO III - NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI**

#### **Articolo 8**

*Scarichi esistenti non conformi alle prescrizioni dettate dal Regolamento Regionale  
(D.P.G.R. 46/R/2008)*

- a) I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, esistenti non conformi alle prescrizioni dettate dal Regolamento Regionale devono inoltrare all'Ufficio Ambiente domanda di autorizzazione allo scarico, utilizzando l'apposito modello di domanda disponibile presso l'Ufficio Ambiente e sul sito internet del comune.
- b) La domanda di autorizzazione non può essere richiesta **oltre 6 mesi** dall'approvazione del presente regolamento.
- c) Ai sensi dell'articolo 170, comma 5 del Decreto Legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del Regolamento Regionale e del presente Regolamento dovranno essere adeguati agli stessi, entro e il **16 marzo 2011** (art. 55 del Regolamento Regionale).

**Articolo 9**  
***Contenuto delle domande***

- a) La domanda, in bollo di legge, deve contenere quanto previsto per i nuovi scarichi.
- b) Alla domanda devono essere allegati in duplice copia gli elaborati grafici e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l'attivazione dei nuovi scarichi.
- c) Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a **100 AE** gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.
- d) Gli allegati possono essere omessi, in tutto o in parte nel caso in cui sia indicato il riferimento di una pratica edilizia in cui i documenti stessi siano già inseriti.

**Articolo 10**  
***Istruttoria***

- a) Per gli scarichi con potenzialità inferiore a **100 AE** il competente ufficio comunale istruisce la pratica verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel Regolamento Regionale e nel presente regolamento.
- b) Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato 3 del regolamento regionale, ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è raccomandato, rimanendo comunque confermato anche per questo impianto le altre disposizioni del regolamento regionale.
- c) Per gli scarichi con potenzialità superiore a **100 AE**, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
- d) Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a **100 AE**, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
- e) Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
- f) Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, ne viene data comunicazione al richiedente assegnando 60 giorni di tempo per individuare una soluzione adatta. I termini del procedimento vengono sospesi e riprenderanno dalla data di presentazione delle integrazioni richieste. Tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30 giorni, a seguito di specifica richiesta e

per motivate ragioni; trascorso tale termine la domanda sarà archiviata con atto dirigenziale di diniego dell'autorizzazione allo scarico e la diffida dall'utilizzo.

- g) Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
- h) Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI**

### **Articolo 11**

#### *Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche*

- a) Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., nella Legge Regionale e nel Regolamento Regionale e previste nel presente Regolamento. Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:
  - a.1. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
  - a.2. Tutti gli impianti devono essere resi accessibili ad eventuali ispezioni e campionamenti;
  - a.3. Nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
  - a.4. Impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi). Tali impianti devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti da ditta regolarmente autorizzata; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso. Tale verifica deve essere condotta e registrata dalla ditta fornitrice o ditta autorizzata;
  - a.5. Sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si

verifichino tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale. Tale impianto dovrà essere alle distanze previste dalle normative vigenti da opere idriche;

a.6. Fitodepurazione. Tale impianto deve essere adottato obbligatoriamente quando non possono essere rispettate le distanze previste dalla normativa vigente da opere idriche, e comunque preferito in ogni caso, se possibile, all'impianto di sub irrigazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto;

b) Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

## TITOLO V – DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

### Articolo 12

#### *Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione*

- a) L'atto di autorizzazione allo scarico contiene oltre alle prescrizioni a cui attenersi anche le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti (AE).
- b) La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.
- c) Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, ogni **4 (quattro) anni**, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
- d) Il rinnovo tacito per gli assimilati a domestico e per il domestico è subordinato ad una specifica comunicazione al Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, attestante che le condizioni che hanno portato all'assimilazione sono rimaste invariate. In mancanza di tale comunicazione l'autorizzazione non è rinnovata e deve essere ripresentata nuova domanda.
- e) Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto entro 6 mesi dalla scadenza.

### Articolo 13

#### *Modifiche dell'autorizzazione*

- a) Le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti (AE), il sistema di trattamento delle acque reflue o

il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello di nuova autorizzazione.

- b) Per gli insediamenti assimilati devono essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della Ditta e, se non compromettono la assimilabilità, anche le variazioni del ciclo di lavoro. Qualora tali variazioni non consentono più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e sarà soggetto alla relativa disciplina.

## **TITOLO VII – NORME FINALI**

### **Articolo 14**

#### *Efficacia*

- a) Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono sulle eventuali norme in materia di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate contenute in altri regolamenti comunali.

### **Articolo 15**

#### *Controlli*

- a) L'ufficio Ambiente effettuerà il controllo degli scarichi di cui al presente regolamento, sulla base di un programma annuale che assicuri un diffuso effettivo ed imparziale sistema dei controlli.
- b) Detto programma dovrà assicurare:
- b.1.1. il controllo a campione, mediante sorteggio, del 30% degli scarichi autorizzati nell'anno precedente;
  - b.1.2. il controllo di tutte le autorizzazioni allo scarico rinnovate nell'anno precedente;
  - b.1.3. controlli volti ad individuare, nell'ambito del territorio comunale, utenze attive non autorizzate;
  - b.1.4. controlli a seguito di esposti.

### **Articolo 16**

#### *Sanzioni*

- a) L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione allo scarico, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale

vigente. I proventi delle medesime sono assoggettate a vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 152/06.

- b) Gli scarichi soggetti alla disciplina dell'articolo 8 del presente regolamento sono autorizzati alla prosecuzione dello scarico, senza l'applicazione delle sanzioni, fino al 16 marzo 2011 (art. 55 del regolamento regionale).

### **Articolo 17**

#### *Divieti*

- a) Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle aree buscate, è fatto divieto di immettere acque superficiali o di scarico nel suolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione o altre opere, ai sensi dell'art. 75, comma 4, lettera C del regolamento regionale di attuazione della L.R. 39/00.
- b) E' vietato installare pozzi a tenuta o neri ad eccezione del caso previsto nella delibera del comitato interministeriale per la tutela delle Acque 04/02/1977, allegato n. 5, per abitazioni e locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30/40 litri giornalieri pro-capite e quindi con esclusione di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.

### **Articolo 18**

#### *Entrata in vigore*

- a) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono soppresse tutte le altre disposizioni regolamentari in materia di *autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura*.